

**Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del
diritto dell'Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima
Sez., 20 dicembre 2017, *Global Starnet*) ***

Antonio Ruggeri

SOMMARIO: 1. Il caso, e la decisa rivendica da parte della Corte dell'Unione del potere-dovere di decidere le questioni proposte dietro rinvio pregiudiziale in merito alla osservanza di norme eurounitarie ritenute coincidenti con norme costituzionali in relazione alle quali si sia già pronunziata la Corte costituzionale. – 2. Verso una svolta nella giurisprudenza costituzionale a riguardo dell'ordine con cui possono succedersi nel tempo la pregiudizialità “comunitaria” e quella costituzionale? L'eventualità dello scontro e la ricerca del modo più adeguato a prevenirlo o, comunque, a contenerne gli effetti. – 3. Un ragionevole e onorevole compromesso tra le posizioni divaricate delle due Corti, dandosi modo al giudice comune di stabilire, in presenza della denuncia di violazione congiunta della Costituzione e di norma sovranazionale, se adire la Corte di giustizia (facendo, quindi, applicazione diretta della norma stessa, pur laddove quest'ultima sia contenuta nella Carta di Nizza-Strasburgo, si dimostri essere *self-executing* e risulti acclarata la sua incompatibilità con norma interna) ovvero la Corte costituzionale, spianandosi così la via per la eventuale caducazione *erga omnes* della disciplina interna. – 4. Una non inopportuna precisazione, a riguardo della necessità di fugare il rischio di pervenire ad ordinazioni piramidali delle Carte e delle Corti, tutte invece chiamate a partecipare, dietro sollecitazione dei giudici comuni, ad un “gioco” senza fine ed a conseguire punti di equilibrio al piano dei reciproci rapporti, in ragione delle complessive esigenze dei casi, all'insegna del “metaprincipio” della massimizzazione della tutela dei diritti.

* in quanto proveniente da un
membro del comitato scientifico, in conformità al regolamento della Rivista.

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

1. Il caso, e la decisa rivendica da parte della Corte dell'Unione del potere-dovere di decidere le questioni proposte dietro rinvio pregiudiziale in merito alla osservanza di norme eurounitarie ritenute coincidenti con norme costituzionali in relazione alle quali si sia già pronunziata la Corte costituzionale

Sembra quasi di assistere ad un incontro di fioretto, svoltosi alla vigilia del Natale del 2017, tra la Corte costituzionale e la Corte dell'Unione, in cui non si sa ancora di chi sarà il colpo vincente: un incontro che ha avuto le sue tappe salienti nella sent. n. 269 del 2017, emessa dalla Consulta il 14 dicembre, e nella decisione della Corte di giustizia del 20 dello stesso mese, cui si dirige questa breve annotazione.

Su un solo punto mi preme qui fermare l'attenzione, e riguarda la definizione della linea di confine degli ambiti d'intervento rimessi a ciascuna Corte; un punto, nondimeno, di cruciale rilievo, dal modo con cui venga fissato dipendendo la determinazione degli equilibri istituzionali che tra le Corti stesse si intrattengono e di esse coi giudici comuni, i quali per la verità parrebbero essere tirati da entrambe le parti e, perciò, disorientati circa la via da imboccare al fine di risolvere alcune delle più spinose questioni di ordine interpretativo. Proprio dalle loro iniziative processuali, tuttavia, come si tenterà di mostrare, possono venire, a conti fatti, la spinta e il verso per la conformazione di quegli equilibri.

Con la sent. n. 269 del 2017 la Consulta ha – come si sa – con vigore attratto a sé ogni questione riguardante la violazione di diritti riconosciuti, a un tempo, dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza-Strasburgo, pur laddove agli enunciati di quest'ultima dovesse essere riconosciuta l'attitudine ad essere portati ad immediata applicazione. È vero che i giudici comuni sono stati pur sempre incoraggiati a rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia; in ogni caso, qualunque sia l'esito della pronunzia di quest'ultima, rimarrebbe comunque spianata la via che porta alla Consulta¹. L'insistito

¹ Non prendo qui in esame l'ipotesi, astrattamente configurabile, che il giudice comune consideri la norma contraria a questa e/o quella Carta affetta da radicale nullità-inesistenza, sì da poterla (e doverla) subito disapplicare. Per quanto, infatti, il vizio in parola non sia sconosciuto alla stessa giurisprudenza costituzionale,

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

riferimento, presente nella decisione suddetta in ordine alla necessità che la Carta dell'Unione sia interpretata alla luce delle "tradizioni costituzionali comuni", parrebbe poi evocare lo scenario, per più versi preoccupante, di una sempre possibile verifica della linearità e correttezza delle operazioni interpretative poste in essere a Lussemburgo, alle quali – come, da ultimo, insegnava la vicenda *Taricco* – il giudice delle leggi si riserva pur sempre di opporre i controlimiti².

Non intendo qui intrattenermi nuovamente, dopo averne detto altrove³, su questa decisione che di sicuro segnerà un momento di svolta al piano dei rapporti interordinamentali. La Corte di giustizia non si è ancora espressa in merito alla congruità del punto di diritto attorno al quale ruota la decisione suddetta, con specifico riguardo cioè all'abbandono, cui i giudici comuni sarebbero obbligati, del meccanismo dell'applicazione diretta delle norme eurounitarie *self-executing* laddove si trovino espresse, a un tempo, dalla Carta dell'Unione e dalla Carta costituzionale⁴. E, tuttavia, la decisione del

che ne ha fatto ancora non molto tempo addietro utilizzo in Corte cost. n. 238 del 2014, ugualmente il caso è stato riportato alla cognizione del giudice delle leggi; ciò che sconsiglia di riprenderlo qui in esame.

Esclusa, inoltre, l'ipotesi, essa pure astrattamente configurabile (ma, in tesi, diversa dalla questione che qui ci occupa), che si assuma essere violata *specificamente ed esclusivamente* una norma della Carta dell'Unione, senza che al contempo risulti urtata una norma della Costituzione; nel qual caso, la Consulta ovviamente non potrebbe dolersi di non essere stata interpellata e il giudice comune potrebbe, all'esito della risposta ricevuta da Lussemburgo, fare subito applicazione diretta della norma eurounitaria. Dubito molto, però, che la Consulta stessa sia disposta a riconoscere che la nostra legge fondamentale esibisce una lacuna strutturale che invece non si ha in altra Carta dei diritti, quanto meno a stare a Corte cost. n. 388 del 1999, nella quale è risolutamente affermato che in nessun caso la tutela offerta dalla Costituzione è meno intensa di quella apprestata da qualsivoglia altra Carta.

² E ciò, sulla base dell'assunto, di cui si è avuta conferma proprio in *Taricco*, che alla formazione delle tradizioni suddette concorrono altresì i principi che stanno a base del nostro ordinamento e ne danno l'identità, apprezzabile in prospettiva assiologicamente orientata.

³ ... nel mio *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrativo di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in www.diritticomparati.it, 3/2017, 18 dicembre 2017.

⁴ Una strenua difesa dell'indicazione ora venuta dalla Consulta in merito alle tecniche di risoluzione delle antinomie è, soprattutto, in L. Salvato, *Quattro*

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

giudice di Lussemburgo qui annotata mette alcuni punti fermi che parrebbero presagire l'apertura di un nuovo fronte di guerra tra le due Corti.

La Corte dell'Unione tiene infatti a rimarcare essere comunque di sua spettanza pronunziarsi a seguito di rinvio pregiudiziale in merito ai contenuti di disposti del Trattato e della stessa Carta di Nizza-Strasburgo⁵, pur laddove ad avviso del giudice nazionale essi siano sostanzialmente coincidenti con disposti della Carta costituzionale su cui si sia già pronunciato il giudice delle leggi⁶.

Tra le altre obiezioni al riguardo mosse dal rappresentante del Governo italiano v'era quella secondo cui l'interpello in precedenza fatto della Corte costituzionale testimoniava *per tabulas* la mancanza di dubbio alcuno in capo al giudice del rinvio in ordine al rispetto della disciplina sovranazionale da parte di quella interna, stante l'obbligatoria precedenza accordata – secondo la giurisprudenza costituzionale – alla pregiudizialità “comunitaria” (*rectius*, eurounitaria) rispetto alla pregiudizialità costituzionale (p. 16). Giustamente, la Corte di giustizia si libera agevolmente della eccezione, facendo osservare (p. 17 ss.) che – ricorrendo le condizioni al verificarsi delle quali il giudice può ovvero, come nella circostanza, deve rivolgersi alla Corte stessa⁷ – il rinvio, *dal punto di vista del diritto*

*interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, in www.forumcostituzionale.it, 18 dicembre 2017; parimenti vigorosa ed argomentata la tesi volta al mantenimento del meccanismo della diretta applicazione delle norme eurounitarie *self-executing*, pur laddove contenute nella Carta di Nizza-Strasburgo, da R.G. Conti, *La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura*, nella stessa Rivista.*

⁵ Nella circostanza, erano evocati in campo, oltre agli artt. 26, 49, 56 e 63 TFUE, l'art. 16 della Carta dell'Unione e il principio del legittimo affidamento.

⁶ ... nella circostanza che ha dato lo spunto per questo commento, con sent. n. 56 del 2015, sulla quale può, volendo, vedersi la mia nota dal titolo *Passo falso della Consulta in tema di rinvio pregiudiziale ad opera dello stesso giudice costituzionale (nota minima a Corte cost. n. 56 del 2015)*, in [Consulta OnLine](http://www.consultaconline.it), 1/2015, 22 aprile 2015, p. 281 s.

⁷ Il giudice dell'Unione può infatti legittimamente rifiutarsi di pronunziarsi su una questione sollevata in via pregiudiziale unicamente laddove sia manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione stessa “non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

eurounitario, può comunque avversi, indipendentemente dal fatto che si sia già avuto riscontro della pregiudizialità costituzionale sulle medesime norme⁸.

2. Verso una svolta nella giurisprudenza costituzionale a riguardo dell'ordine con cui possono succedersi nel tempo la pregiudizialità "comunitaria" e quella costituzionale? L'eventualità dello scontro e la ricerca del modo più adeguato a prevenirlo o, comunque, a contenerne gli effetti

Dico subito che sul punto è, a mia opinione, da attendersi una sostanziale convergenza tra le due Corti⁹. D'altro canto, la Consulta sa bene che, al fine di poter centrare l'obiettivo del riporto al sindacato accentratore delle questioni – potremmo dire – di “costituzionalità-eurounitàrietà”, ha proprio bisogno che le sia offerta l’opportunità di giocare d’anticipo, dandosi pertanto modo ai giudici comuni – se del caso – di far precedere la pregiudizialità costituzionale rispetto a quella eurounaria¹⁰.

La possibilità dello scontro tra le Corti rimane, comunque, ovviamente in piedi. È chiaro che, interpellata per prima e pronunziandosi la Consulta nel senso dell'accoglimento, non rimarrebbe più spazio per una successiva decisione della Corte di giustizia, pur non escludendosi in partenza la eventualità della divergenza rispetto a precedenti e anche risalenti decisioni dello stesso giudice eurounitario¹¹.

diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte” (p. 17, con richiamo a *Muladi*).

⁸ In realtà, come si dirà a momenti, è proprio l’identità in parola a risultare teoricamente incerta e perciò meritevole di essere assoggettata a verifica.

⁹ L’occasione buona per raggiungere l’accordo potrebbe esser data dalla pronunzia della Consulta di chiusura del caso *Taricco*.

¹⁰ Non è inopportuno rammentare che l’ipotesi è velatamente affacciata da A. Barbera, *La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in www.rivistaaic.it, 4/2017, 6 novembre 2017, p. 15, alla cui riflessione teorica la sent. n. 269 si è – come si sa – largamente ispirata.

¹¹ Per la verità, la pronunzia in commento parrebbe restare neutra e indifferente in merito all’esito della risoluzione della questione di costituzionalità, ammettendo comunque la proponibilità di una questione *ex art. 267 TFUE*; non è

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

Se, di contro, la Consulta dovesse esprimersi nel senso del rigetto e, a seguito di rinvio pregiudiziale, la Corte dell'Unione dovesse accertare la violazione della norma sovranazionale, apparentemente non si avrebbe la violazione del giudicato costituzionale¹². Il punto è, però, che non è affatto chiaro cosa potrebbe ovvero dovrebbe fare il giudice in una circostanza siffatta, specie laddove la norma dell'Unione violata si trovasse iscritta nella Carta di Nizza-Strasburgo.

Per un verso, infatti, dovrebbe darvi subito applicazione (se *self-executing*); per un altro verso, invece, a stare alla sent. n. 269, dovrebbe tornare a rivolgersi al giudice costituzionale, cosa che tuttavia parrebbe essergli preclusa dalla circostanza di essersi già avvalso di siffatta facoltà (conclusione, questa, valevole ovviamente anche per il caso che la norma dell'Unione risultasse insuscettibile di essere portata ad immediata applicazione). Forse, si potrebbe ragionare nel senso che la questione di costituzionalità prospettata la seconda volta sia, in realtà, da considerare una *nuova* questione, per effetto del mutamento di quadro o, se si preferisce altrimenti dire, di “situazione normativa”¹³ conseguente alla pronunzia del giudice dell'Unione nel frattempo avutasi.

Quand'anche, poi, dovesse considerarsi precluso al giudice di tornare ad interpellare la Consulta, nulla ovviamente esclude che possano farlo altri (che, anzi, secondo la 269, sarebbero obbligati a farlo, una volta acclarata dalla Corte di giustizia la violazione della Carta di Nizza-Strasburgo).

Insomma, per l'uno o per l'altro verso, la eventualità del conflitto parrebbe doversi mettere in conto: una eventualità che, invece, dandosi la precedenza alla pregiudizialità eurounitaria,

però dubbio che, *dal nostro punto di vista*, davanti ad una decisione di accoglimento il giudice comune non possa più avvalersi dello strumento del rinvio al giudice dell'Unione, essendo ormai la norma sospetta della violazione del diritto sovranazionale venuta meno ai sensi dell'art. 136 Cost.

¹² ... perlomeno a dar credito alla tesi ormai invalsa secondo cui le decisioni in parola non producono la cosa giudicata (una tesi dalla quale ho preso in passato le distanze con argomenti che, nondimeno, non giova ora riproporre a fronte del consolidato indirizzo ormai formatosi, nel quale si riconoscono dottrina e giurisprudenza correnti).

¹³ In questi termini si è, in altri luoghi (tra i quali, A. Ruggeri - A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*⁵, Torino, 2014, p. 93 ss.), qualificato l'oggetto del giudizio di costituzionalità.

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

unitamente al mantenimento del meccanismo del sindacato diffuso, avrebbe potuto essere o un domani potrebbe essere – almeno in molti casi – scongiurata. È vero che essa rimarrebbe per i casi di lesione di norme sovranazionali non *self-executing*, da tempo – come si sa – dalla Consulta avocati a sé¹⁴. È pure vero, però, che quest’ultima, a mia opinione, non potrebbe discostarsi dalle indicazioni date in merito ai significati posseduti dalle disposizioni dell’Unione dal suo *giudice naturale*¹⁵, fatta beninteso salva la possibilità di pronunziarsi sulle violazioni della Costituzione.

¹⁴ Nella mia nota, sopra cit., alla sent. n. 269 ho rinnovato il dubbio, già altrove espresso, circa la tenuta teorica dell’intero assetto dato alle antinomie tra diritto interno e diritto (ieri comunitario e oggi) eurounitario, sotto lo specifico aspetto per cui, in presenza delle stesse, sarebbe consentito ragionare ora nella “logica” della “non applicazione” delle norme interne accompagnata dall’applicazione in loro vece delle norme sovranazionali con le prime incompatibili (ciò che – a stare ad una risalente indicazione della Consulta – equivarrebbe a negare che si dia un vizio delle prime) ed ora invece nella “logica” della invalidità della disciplina interna, laddove contraria a norme sovranazionali non *self-executing*. In particolare, ci si è chiesti se abbia senso rivolgersi al giudice delle leggi perché faccia luogo alla caducazione della disciplina suddetta, quando poi al giudice non rimarrebbe comunque altro da fare che estrarre dalla norma-princípio di origine esterna la regola buona per il caso; la qual cosa potrebbe invero fare sin dall’inizio e senza ulteriore dispendio di energie. Né varrebbe opporre che la caducazione in parola, siccome produttiva di effetti *erga omnes*, garantisce ancora meglio, a un tempo, la certezza del diritto e il primato delle norme eurounitarie, dal momento che – portato fino alle sue ultime e lineari conseguenze – il ragionamento dovrebbe indurre al deciso abbandono del meccanismo dell’applicazione diretta per *ogni* specie di antinomia. Ciò che non può essere, e non è (di quest’argomento, tuttavia, non sembra tener conto la sent. n. 269).

Sta di fatto che, per il caso che dovesse accedersi all’ordine di idee secondo cui non è richiesta una pronuncia della Consulta anche in merito alle violazioni di norme sovranazionali prive dell’attitudine ad essere portate ad immediata applicazione, verrebbe meno in radice la possibilità del conflitto tra la Consulta stessa e la Corte di giustizia.

¹⁵ ... restando, comunque, pur sempre azionabile contro di essi l’arma dei controlimiti (perlomeno, a dar credito alla teoria, patrocinata con vigore dallo stesso giudice costituzionale, che ne predica la esistenza).

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

3. Un ragionevole e onorevole compromesso tra le posizioni divaricate delle due Corti, dandosi modo al giudice comune di stabilire, in presenza della denuncia di violazione congiunta della Costituzione e di norma sovranazionale, se adire la Corte di giustizia (facendo, quindi, applicazione diretta della norma stessa, pur laddove quest'ultima sia contenuta nella Carta di Nizza-Strasburgo, si dimostri essere self-executing e risulti acclarata la sua incompatibilità con norma interna) ovvero la Corte costituzionale, spianandosi così la via per la eventuale caducazione erga omnes della disciplina interna

Gli scontri tra i giudici, tanto più laddove aventi natura costituzionale (e tale è ormai da considerare – perlomeno tendenzialmente – la stessa Corte di giustizia¹⁶) e quale che ne sia l'esito, testimoniano in modo inequivocabile che disposti pur identici nella lettera iscritti in fonti appartenenti a diversi ordinamenti possono caricarsi (ed effettivamente si caricano) di significati e complessive valenze parimenti diversi, a seconda dell'operatore che faccia luogo alla loro ricognizione e, di conseguenza, del punto di vista al riguardo adottato.

Questa conclusione, a prima vista banale, risulta gravida di implicazioni istituzionali di grande momento se riconsiderata dalla prospettiva, dietro indicata, di un ordine non più rigido e tassativo bensì libero e disponibile per il giudice comune col quale far luogo all'interpello di questa o quella Corte – possiamo ormai dire – materialmente costituzionale (quale Corte dei diritti, appunto), solo dell'una ovvero dell'altra o, ancora, di entrambe.

Come si vede, il fardello che i giudici sono chiamati a portare risulta essere alquanto pesante, e lo è ancora di più dopo la 269 e la pronunzia della Corte di giustizia che ha dato lo spunto per questa breve annotazione.

Riconsiderata la questione dal punto di vista delle tecniche di risoluzione delle antinomie, è evidente che la messa in atto dell'una tecnica in vece dell'altra potrà dipendere proprio dall'ordine che si darà alle due pregiudizialità in campo. Ovviamente, è da vedere quale

¹⁶ ... quanto meno nei casi in cui è chiamata ad assicurare rispetto ai diritti della Carta dell'Unione: un documento normativo – ci dice la sent. 269 – “tipicamente costituzionale”.

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

accoglienza sarà data dai giudici comuni prima e dalla Corte di giustizia poi al punto di diritto fissato dalla sent. n. 269 per ciò che attiene alla riscoperta del sindacato accentrativo di costituzionalità in relazione alle violazioni della Carta di Nizza-Strasburgo; un punto di diritto che, a tacer d'altro, comprime in modo vistoso, in uno con l'autodeterminazione dei giudici di merito, il ruolo di nomofilachia della Cassazione¹⁷. Quand'anche, tuttavia, il giudice dell'Unione dovesse convenire con la Consulta (ed è ipotesi tutta da verificare), ugualmente – come si è veduto – potranno avversi divergenze interpretative per i casi di (presunta) coincidenza dei disposti delle due Carte. E ciò, senza peraltro far passare sotto silenzio le non poche complicazioni che potranno avversi laddove dovesse entrare in campo anche la Corte EDU, specie a seguito dell'entrata in vigore del prot. 16¹⁸.

Insomma, tutto dipenderà da come i giudici comuni si determineranno in presenza di siffatte, congiunte violazioni di più Carte, privilegiando l'uno ovvero l'altro canale di collegamento con le Corti materialmente costituzionali. La mancanza di un ordine fisso e immutabile per ciò che attiene alla chiamata in campo delle due Corti allarga – come si diceva – gli spazi a beneficio del giudice comune, allo stesso tempo potendo portare a combinazioni assai varie delle norme delle Carte e a rapporti imprevedibili tra le Corti.

La decisione in commento riconduce a forza – giustamente – la Carta di Nizza-Strasburgo e il diritto eurounitario in genere nella sfera di competenza del giudice dell'Unione, dandosi a quest'ultimo *in ogni caso* l'interpretazione dell'una e dell'altro, cui quindi i giudici nazionali *tutti* (Corte costituzionale inclusa) sono tenuti a conformarsi. Per quest'aspetto, di centrale rilievo, la decisione stessa appare essere disallineata rispetto alla sent. n. 269 che invece con pari forza riporta alla Consulta la interpretazione in ultima istanza della Carta suddetta, specificamente – come si diceva – per ciò che attiene alla verifica della

¹⁷ Si ragiona degli scenari al riguardo prefigurabili nel mio *Svolta della Consulta*, cit., i cui rilievi richiedono di essere integrati con le osservazioni che si vanno ora facendo.

¹⁸ Si è, da ultimo, soffermato sui conflitti tra pronunzie delle Corti europee e giudicato nazionale A. Randazzo, *La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione*, Milano, 2017, spec. p. 249 ss.

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

rispondenza delle letture che ne dà il giudice dell'Unione alle “tradizioni costituzionali comuni”.

Ora, a mia opinione, un ragionevole e autenticamente mediano punto d'incontro (e, dunque, un onorevole compromesso) tra le divergenti posizioni delle due Corti potrebbe esser dato dal riconoscimento fatto ai giudici comuni di imboccare l'una ovvero l'altra via, quella che porta a Lussemburgo o l'altra che va a Roma, ponendo quindi in essere le tecniche di risoluzione delle antinomie congeniali al tipo di violazione riscontrata: l'applicazione diretta di norme eurounitarie *self-executing, pur laddove espresse dalla Carta di Nizza-Strasburgo*, ovvero l'invalidazione ad opera della Consulta, a seconda che sia denunziata la lesione di norma dell'Unione ovvero di norma costituzionale¹⁹. D'altronde, non si vede perché mai, in caso di denuncia di plurime violazioni, non si possa stabilire a quale dare la precedenza, sottoponendola al vaglio della Corte rispettivamente competente²⁰.

¹⁹ Non si trascuri, peraltro, l'eventualità che sia poi la stessa Corte costituzionale ad avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale; della qual cosa, dopo la 269, dovrebbe aversi un meno diradato riscontro rispetto al passato. In caso, poi, di congiunta denuncia della violazione di entrambe le Carte, la Consulta potrebbe trovare maggiormente conveniente pronunziarsi subito sul contrasto con la Costituzione, magari avvalendosi della tecnica di assorbimento dei vizi che le darebbe modo di parare il rischio del conflitto con la Corte dell'Unione.

²⁰ Volendo fare un accostamento, per vero un po' ardito, con altra esperienza processuale, si ha qui qualcosa di analogo a ciò che si ha laddove sia messa in atto la tecnica dell'assorbimento dei vizi, di cui un momento fa si diceva. Verrebbe, dunque, ad esser presa per prima in esame la (supposta) violazione maggiormente appariscente, accertata la quale non v'è motivo di passare all'esame delle altre. È chiaro che rimane poi la differenza al piano degli effetti, dal momento che, quando della tecnica in parola si avvale la Consulta si ha comunque l'annullamento *erga omnes* della norma sottoposta a giudizio (così, perlomeno, *dovrebbe* essere; ma per l'ipotesi alquanto singolare di illegittimità conseguenziale a decisione di rigetto, v. A. Morelli, *L'illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Soveria Mannelli, 2008, p. 38 e, dello stesso, *Le conseguenze dell'invalidità: l'incerto ambito di applicazione dell'art. 27, secondo periodo, della L. n. 87 del 1953*, in *Giur. cost.*, 1/2012, p. 439 ss.; R. Perrone, *Sentenze interpretative di rigetto e illegittimità conseguenziale*, in *Giur. cost.*, 1/2010, p. 939 ss., nonché, se si vuole, A. Ruggeri - A. Spadaro, *op. cit.*, 249). Di contro, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia potrebbe avversi la disapplicazione della norma interna da parte del giudice comune con effetti limitati al giudizio che davanti ad esso si svolge, salvo il caso di rinvio esperito dal giudice costituzionale.

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

Potrebbe essere il classico uovo di Colombo in grado di prevenire sul nascere l'eventualità di un conflitto che non si saprebbe poi come risolvere.

4. Una non inopportuna precisazione, a riguardo della necessità di fugare il rischio di pervenire ad ordinazioni piramidali delle Carte e delle Corti, tutte invece chiamate a partecipare, dietro sollecitazione dei giudici comuni, ad un “gioco” senza fine ed a conseguire punti di equilibrio al piano dei reciproci rapporti, in ragione delle complessive esigenze dei casi, all'insegna del “metaprincipio” della massimizzazione della tutela dei diritti

È, poi, appena il caso di precisare che la tesi ora affacciata non comporta il riconoscimento in capo a questa o quella Corte del potere di dire l'ultima parola sulle controversie di diritto costituzionale. Se è vero, infatti, che anche la Carta dell'Unione, al pari di ogni altra Carta dei diritti, possiede natura di documento “tipicamente costituzionale” – per riprendere nuovamente la qualifica che ne dà la sent. n. 269 –, da siffatto riconoscimento pianamente e linearmente discende – a me pare – la parità giuridica di tutte le Carte e, di conseguenza, delle Corti che ne sono istituzionalmente garanti. Seguitare stancamente a riproporre lo schema invalso nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui le Carte diverse dalla Costituzione sono comunque tenute a prestare osservanza a quest'ultima²¹, equivale a scindere in modo innaturale e forzato la condizione delle Carte rispetto a quella delle Corti. E, invero, non si vede come si possa tenere ferma la pari dignità costituzionale di queste ultime negando allo stesso tempo la premessa da cui essa discende e, per ciò stesso, privando la parità stessa del fondamento positivo necessario a sorreggerla.

Di qui, la conferma di un esito teorico-ricostruttivo, già in altri luoghi raggiunto, secondo cui nessuna ordinazione gerarchica può farsi né tra le Carte né tra le Corti, i loro rapporti restando riservati a mobili combinazioni secondo i casi, governate nelle loro concrete

²¹ ... ora limitatamente ai principi fondamentali, quanto alla Carta di Nizza-Strasburgo, e ora ad ogni norma costituzionale, quanto alla CEDU (e alle altre Carte che si reputano essere sprovviste della “copertura” offerta dall'art. 11 Cost.).

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

movenze da quell'autentico “metaprincipio” che è dato dalla massimizzazione della tutela dei diritti, dalla ricerca cioè della fissazione del punto di sintesi più elevato in ragione dei casi stessi e delle loro complessive esigenze.

In questa ricerca, non di rado particolarmente impegnativa e sofferta, un ruolo di prima grandezza – come qui pure si è veduto – sono chiamati a giocare i giudici comuni, cui è dato lo smistamento delle carte del gioco e, a conti fatti, l’orientamento della partita: vuoi perché ad essi spetta la messa a punto delle domande da rivolgere a questa o quella Corte²² e vuoi perché ad essi compete – per la tesi qui caldeggiate – la scelta della Corte da interpellare. Un gioco che, come vado dicendo da tempo, può riuscire nel migliore dei modi alla sola condizione che ciascuna Corte non coltivi l’insana pretesa a porsi quale la Corte apicale di una costruzione piramidale che veda le altre Corti in posizioni ancillari ma ammetta di potersi confrontare alla pari con esse e che si volga all’interpretazione della Carta dell’ordinamento di appartenenza all’insegna del principio della più efficace tutela, rendendosi pertanto disponibile ad avvalersi di tutti i materiali normativi e giurisprudenziali allo scopo disponibili. La mutua integrazione delle Carte nei fatti interpretativi, predicata da tempo dalla giurisprudenza costituzionale (specie a partire da Corte cost. n. 388 del 1999, cit.), resta infatti pur sempre la migliore risorsa di cui gli operatori sono dotati, ponendosi a un tempo quale mezzo e fine della ottimale salvaguardia dei diritti. Un obiettivo, questo, che – come si è venuti dicendo – può essere centrato solo alla condizione che ciascuna Corte metta una buona volta da canto il disegno di conquista dello spazio più esteso possibile a detrimento dell’altra o delle altre.

Le battaglie – come la storia insegnà – le può vincere una volta l’uno e una volta l’altro contendente in campo; nessun dubbio può però avversi a riguardo del fatto che alla fine della guerra ci saranno sempre e solo perdenti e macerie.

²² È appena il caso qui di rammentare di sfuggita che l’accoglienza data ad una questione sollevata dal giudice comune davanti a questa o quella Corte dipende proprio dal modo con cui è formulata la domanda, non poche volte assistendosi a questioni rigettate esclusivamente a causa di difetti strutturali da essa esibiti.

Antonio Ruggeri

*Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell'Unione,
dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet)*

Abstract: Lo scritto si sofferma su una pronunzia della Corte di giustizia (Prima Sez., *Global Starnet*) con cui il giudice dell'Unione rivendica a sé la competenza a pronunziarsi dietro rinvio pregiudiziale su norme dell'Unione stessa ritenute sostanzialmente coincidenti con norme della Costituzioni sulle quali il giudice costituzionale si sia, a sua volta, già pronunciato. Appare evidente la divergenza di orientamento rispetto alla sent. n. 269 del 2017 della Corte costituzionale, che riporta al sindacato di quest'ultima i casi di violazione di norme della Carta di Nizza-Strasburgo, pur laddove aventi natura *self-executing*, una divergenza per effetto della quale possono avversi conflitti tra le Corti anche gravi. Si prospetta quindi la soluzione di dar modo al giudice comune di scegliere a quale Corte rivolgersi, ponendo quindi in essere la tecnica di risoluzione delle antinomie a ciascuna di esse congeniale.

Parole chiave: sentenza *Global Starnet* della Corte di giustizia; violazione congiunta di norma della Costituzione e di norma dell'Unione; tecniche di risoluzione delle antinomie

Antonio Ruggeri - Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Messina, antonio.ruggeri@unime.it